



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LIVORNO  
Ufficio segreteria  
Via De Larderel, 88 – tel 0586/252111 fax 0586/893658

Prot. N. 852

Livorno, 27.03.2010

Risposta a nota del N.

Oggetto: Proposta di variazione delle tabelle 2009 – 2011 in tema di direttissime


AL SIG. PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI DI  
LIVORNO

---

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia del provvedimento di variazione tabellare emesso in data 26.03.2010 dal Presidente del Tribunale f.f. Dott. Vincenzo Martorano.

Il Cancelliere

A. Gianfelli



TRIBUNALE DI LIVORNO  
Il Presidente del Tribunale f.f.

Prot. N. 852

Livorno 26.3.2010

OGGETTO: proposta di variazione delle tabelle 2009 – 2011 in tema di direttissime.

Con delibera del 21.1.2010 il CSM ha approvato le tabelle 2009 – 2011 di questo Tribunale "ad eccezione della parte concernente l'organizzazione dei procedimenti con il rito direttissimo contraria al sistema normativo vigente, la cui deroga non risulta giustificata dai flussi statistici".

Appare quindi necessaria una proposta di modifica in punto di direttissime per rendere la disciplina aderente alla previsione normativa (artt. 449 e 558 c.p.p e 163 disp. att. c.p.p),

Tenuto conto anche dei rilievi del Consiglio Giudiziario in data 4.6.2009 e di quanto emerge dalla delibera del CSM in data 28.7.2009 e da quella del 21.1.2010 e per disciplinare le direttissime in modo più aderente al dettato legislativo deve prevedersi la seguente regolamentazione dei procedimenti con il rito direttissimo.

Tale disciplina garantisce la precostituzione del giudice naturale, consente una più pronta trattazione delle direttissime ed assicura un ordinato svolgimento dei processi già fissati alle singole udienze in caso di presentazione immediata dell'arrestato.,.

**DIRETTISSIME NELLA SEDE CENTRALE**

Le udienze per rito direttissimo di tipo monocratico, sono tenute nella sede centrale da tutti i giudici ordinari, escluso il Presidente della sezione penale.

L'esclusione del Presidente della sezione si giustifica col fatto che lo stesso, oltre ad avere un ruolo monocratico e collegiale, deve svolgere tutti gli importanti compiti organizzativi connessi alla carica.

1. In caso di presentazione immediata dell'arrestato in udienza, se tengono udienza due o più giudici, verrà assegnato un processo a ciascuno, secondo l'ordine di anzianità a cominciare dal meno anziano.

2. Qualora nessun giudice tenga udienza e il pubblico ministero richieda la convalida dell'arresto ed il contestuale giudizio direttissimo e in caso di notizia dell'arresto ricevuta dalla polizia giudiziaria ex art. 558 co. 2, tratterà la direttissima il giudice designato secondo un turno tra tutti i giudici ordinari della sezione penale esclusa la Dr.ssa Iadaresta.

I turni verranno stabiliti trimestralmente dal Presidente della sezione penale con durata di una settimana ciascuno.

In questo caso il giudice designato a trattare la direttissima si individua in quello di turno nel momento in cui perviene alla cancelleria del Tribunale la richiesta del PM o la notizia dell'arresto.

Il Giudice così designato fisserà la data e l'ora di celebrazione delle direttissime nei termini di legge.

Dal turno deve essere esclusa la Dr.ssa Iadaresta, in quanto la stessa non ha un ruolo monocratico presso la sede centrale ed è l'unico giudice assegnato alla sede distaccata di Portoferraio e, come si evince dalla disciplina che segue sulle direttissime nelle sezioni distaccate, nei giorni in cui non tiene udienza nella sede distaccata di Portoferraio, la stessa dovrà trattare presso la sede centrale le direttissime di tale sede distaccata.

## DIRETTISSIME NELLE SEZIONI DISTACCATE

1. In caso di presentazione immediata dell'arrestato in udienza, se tengono udienza due o più giudici, verrà assegnato un processo a ciascuno, secondo l'ordine di anzianità a cominciare dal meno anziano.

2. Qualora nessun giudice tenga udienza nella sezione distaccata competente e il pubblico ministero richieda la convalida dell'arresto ed il contestuale giudizio direttissimo e in caso di notizia dell'arresto ricevuta dalla polizia giudiziaria ex art. 558 co. 2, l'udienza di convalida e il contestuale giudizio direttissimo saranno tenuti nella sede centrale.

Per le sedi distaccate di Cecina e Piombino, la convalida e il contestuale giudizio direttissimo saranno tenuti nella sede centrale dal giudice designato secondo un turno tra tutti giudici ordinari della sezione penale - sede centrale escluso il Presidente della sezione.

Per la sede distaccata di Portoferraio, la convalida e il contestuale giudizio direttissimo saranno tenuti, sempre nella sezione centrale, dalla Dr.ssa Iadaresta che è unico giudice assegnato a detta sede distaccata e non ha ruolo monocratico su Livorno.

I turni verranno stabiliti trimestralmente dal Presidente della sezione penale con durata di una settimana ciascuno.

In questo caso il giudice designato a trattare la direttissima si individua in quello di turno nel momento in cui perviene alla cancelleria del Tribunale la richiesta del PM o la notizia dell'arresto.

Il Giudice così designato fisserà la data e l'ora di celebrazione della udienza di convalida e del contestuale giudizio direttissimo presso la sede centrale nei termini di legge.

E' fatta salva la facoltà del giudice, all'esito dell'udienza di convalida e in caso che il giudizio direttissimo non si celebri contestualmente (come nel caso di richiesta di termini a difesa) di fissare la celebrazione del giudizio dinanzi a sé presso la sede distaccata, ove egli sia giudice assegnato a tale sede.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno in data 17.2.2010 ed Il Consiglio giudiziario di Firenze in data 18.3.2010 hanno espresso parere favorevole sullo spostamento della trattazione dei giudizi direttissimi dalle sedi distaccate a quella centrale nei limiti e termini sopra indicati. Si allegano i predetti pareri e le richieste di parere con i relativi allegati.

Anche il Procuratore della Repubblica ha reiteratamente sollecitato una misura organizzativa di carattere generale che disponga la centralizzazione dei procedimenti col rito direttissimo presso la sede di Livorno, nel caso in cui nelle sedi distaccate i giudici assegnati non tengano udienza.

Tale misura organizzativa è condivisa dal Presidente della sezione penale, che ha espresso il suo parere in tal senso con nota 2 febbraio 2010 all'esito di una riunione con i colleghi del penale.

Sussistono plurime e specifiche esigenze di carattere generale che rendono necessaria la trattazione presso la sede di Livorno delle udienze di convalida e dei giudizi direttissimi da trattare nelle sedi distaccate, nei giorni in cui nessun giudice tiene udienza presso le stesse.

Le tabelle vigenti ed approvate, infatti, non prevedono che alcun giudice sia assegnato esclusivamente ad una sede distaccata, posto che tutti compongono anche i collegi, sia in dibattimento che nelle udienze camerali (riesame, appelli ed incidenti di esecuzione) e sono assegnatari di un ruolo monocratico anche nella sede centrale, ad



eccezione della dott.ssa Iadaresta, unico giudice titolare per il settore penale presso la sede di Portoferraio.

Pertanto almeno due giorni a settimana (e spesso tre) - per l'udienza collegiale di rinvio del giovedì e frequenti udienze straordinarie anche monocratiche - i giudici della sezione sono impossibilitati a garantire la loro presenza nelle sedi distaccate per la celebrazione dei giudizi direttissimi.

Sussistono, altresì, carenze di mezzi e di personale per assicurare il tempestivo raggiungimento della sede distaccata.

L'accentramento delle direttissime presso la sede di Livorno, nei giorni in cui nelle sedi distaccate non si tiene udienza, consente, dunque, un uso più razionale ed economico delle risorse, oltre che un significativo minor dispendio di tempo, considerate le distanze non brevi da coprire e le notorie difficoltà di collegamento con l'isola d'Elba, soprattutto nel periodo invernale.

A ciò si aggiungono le plurime ed oggettive difficoltà organizzative reiterate e rappresentate dal Procuratore della Repubblica in relazione alla lontananza delle tre sedi distaccate, alla possibilità che si abbiano giudizi direttissimi in più sedi lo stesso giorno; alla limitata possibilità di utilizzazione dei vice procuratori onorari, con conseguente impossibilità di reperire prontamente un P.M. togato, non impegnato in altre attività di ufficio, che possa recarsi nella sede distaccata, all'impossibilità di utilizzare come mezzo di trasporto un'auto di servizio, essendo solo una quella disponibile per i servizi esterni.

Come evidenziato dal Presidente della sezione penale nel suo parere del 2 febbraio 2010 "il Procuratore ha poi giustamente sottolineato anche le problematiche connesse al trasferimento degli arrestati che devono essere condotti dal carcere livornese al luogo in cui si celebra il processo e poi essere ricondotti in carcere, per la carenza di camere di sicurezza in loco e/o per carenza del personale di polizia giudiziaria".

L'incremento dei giudizi direttissimi - evidenziato dai prospetti statistici aggiornati al dicembre 2009 (allegati alle richieste di parere) - conseguente alle recenti modifiche legislative che hanno reso obbligatoria l'adozione del suddetto rito speciale per specifiche tipologie di reati, rende tali carenze e difficoltà organizzative ancora più gravi. Né può supplirsi alle carenze ed agli inconvenienti sopra denunciati con l'adozione di provvedimenti ex art. 48 quinquies co. 1. ord. giud. da valutare, quindi, di volta in volta, sentite le parti.

Tale misura organizzativa, infatti, appesantirebbe notevolmente l'iter del procedimento col rito direttissimo, imponendo al presidente del Tribunale (o al Presidente della sezione, qualora venisse a ciò delegato), di sentire preventivamente le parti e, previa valutazione delle esigenze di volta in volta rappresentate (che non possono essere che quelle sopra elencate), di disporre o meno la celebrazione del giudizio direttissimo presso la sede centrale, anziché in quella distaccata.

Viceversa, una misura organizzativa di carattere generale, adottata con previsione tabellare, risponde meglio ai criteri di predeterminazione ed equa distribuzione degli affari e del lavoro tra i giudici della sezione, nonché all'organizzazione del lavoro dei giudici, dei PM e degli avvocati.

Evita, inoltre, i ritardi e le difficoltà organizzative connesse, per tutti gli interessati (giudici, PM, avvocati, arrestati, polizia penitenziaria, personale di cancelleria etc.), all'adozione del provvedimento ex art. 48 quinquies co. 1° ord. Giud. di volta in volta.

Deve pertanto, come sopra indicato, prevedersi la trattazione presso la sede di Livorno di tutte le udienze di convalida e contestuale giudizio direttissimo di competenza delle sedi distaccate nei giorni in cui nessun giudice tiene udienza.

Queste devono essere assegnate al giudice di turno prestabilito in base ad una turnazione settimanale unitaria, tra tutti i giudici della sezione penale (escluso il

Presidente e la Dr.ssa Iadaresta), predisposta dal Presidente della sezione penale, che riguarda anche i giudizi direttissimi da celebrarsi presso la sede di Livorno, nei giorni in cui nessun giudice monocratico tiene udienza in tale ultima sede.

Dal turno deve essere esclusa la Dr.ssa Iadaresta, in quanto la stessa non ha un ruolo monocratico presso la sede centrale ed è l'unico giudice assegnato alla sede distaccata di Portoferraio e quindi, nei giorni in cui non tiene udienza nella predetta sede distaccata, la stessa dovrà trattare presso la sede centrale le direttissime della sezione distaccata di Portoferraio.

Deve altresì essere escluso il Presidente della sezione penale atteso che, come già più sopra osservato, oltre ad avere un ruolo monocratico e collegiale, deve svolgere tutti gli importanti compiti organizzativi connessi alla carica.

Ai fini di una miglior organizzazione delle udienze deve essere fatta salva la facoltà del giudice, all'esito dell'udienza di convalida e in caso che il giudizio direttissimo non si celebri contestualmente (come nel caso di richiesta di termini a difesa), di fissare la celebrazione del giudizio dinanzi a sé presso la sede distaccata, ove egli sia giudice assegnato a tale sezione.

#### **DIRETTISSIME DI FRONTE AL COLLEGIO**

VA PREMesso che con riferimento alla disciplina prevista per l'organo collegiale, l'art. 449 c.p.p. non fa menzione della possibilità di richiesta del P.M. di fissazione dell'udienza, ma soltanto della presentazione diretta all'udienza dell'imputato in stato d'arresto (Cass. pen., Sez. VI, 14/05/2004, n.31043).

VA PREMesso, altresì, che al Tribunale di Livorno operano di regola due collegi (coll. A e coll. B), ma può operare anche un terzo collegio straordinario.

In caso di presentazione immediata dell'arrestato in udienza, se tiene udienza un solo collegio la direttissima sarà trattata dallo stesso, se tengono udienza due o più collegi, verrà assegnato un processo ciascuno solo ai collegi A) e B) a cominciare dal collegio A. Ciò in quanto non appare opportuno gravare il collegio straordinario di direttissime ove sia contemporaneamente funzionante uno dei collegi ordinari.

#### **DIRETTISSIME DI FRONTE AL GIUDICE MONOCRATICO EX ART. 558 C.P.P. E DAVANTI AL COLLEGIO EX ARTT. 449/4 E 449/5 C.P.P.**

I giudizi con rito direttissimo collegiale ex art 449/4 comma e ex art 449/5 cpp come modificati dall'art 2 L 125/08 e quelli con rito direttissimo monocratico ex 558/9 c.p.p., saranno trattati, in caso di direttissima davanti al giudice monocratico, all'udienza compresa nel termine di trenta giorni tenuta dal giudice di turno al momento rispettivamente dell'arresto (art. 558 cpp che richiama il 449/4 c.p.p.) o della confessione (art. 558 cpp che richiama il 449/5 c.p.p.) e in caso di procedimenti collegiali, dal collegio A o B di cui fa parte il giudice di turno al momento dell'arresto (art. 449/4 c.p.p.) o della confessione (art.449/5 cp.p.).

#### **DIRETTISSIME DI FRONTE ALLA CORTE D'ASSISE.**

La Corte di Assise tiene quattro sessioni annuali della durata di tre mesi, ma i dibattimenti possono continuare ed essere conclusi dallo stesso collegio anche dopo la scadenza della sessione nel corso della quale sono stati iniziati; in tal caso, possono trovarsi ad operare contemporaneamente due Corti, riferite a due diverse sessioni.

In caso di presentazione immediata dell'arrestato in udienza, se tiene udienza una sola Corte, la direttissima sarà trattata dalla stessa, se tengono udienza due o più Corti le direttissime sono assegnate alla Corte d'Assise nel cui trimestre iniziale le stesse cadono.

La presente proposta di variazione tabellare ai sensi del par. 15.3 della circolare sulle Tabelle 2009 - 2011 va dichiarata esecutiva dal momento in cui il Consiglio Giudiziario esprimerà parere favorevole all'unanimità e nel ricorrere degli altri presupposti di cui al predetto par. 15.3.

Ed, infatti, ricorre il requisito dell'eccezionalità e i provvedimenti vanno adottati in via d'urgenza. L'eccezionalità è data dalla circostanza che le tabelle 2009 - 2011 non sono state approvate in punto di direttissime e l'urgenza è data dalla circostanza che è necessario garantire un immediato svolgimento delle direttissime in modo conforme al dettato legislativo.


P. Q. M.

Provvede come sopra.

Ai sensi del par. 15.3 della circolare sulle Tabelle 2009 - 2011 dichiara la proposta di variazione tabellare esecutiva dal momento in cui il Consiglio Giudiziario esprimerà parere favorevole all'unanimità.

Manda al Dirigente della Cancelleria per la comunicazione della presente proposta di variazione tabellare a tutti i Magistrati del Tribunale e l'invio della stessa al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno, al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Firenze, per quanto di competenza.

Il Presidente del Tribunale f.f.  
Dr. Vincenzo Martorano



E' copia conforme all'originale  
Livorno

27 MAR. 2010



Il Cancelliere C1  
Antonella Giannelli